



Comune di Cavallino

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 48 DEL 25/06/2026 PROT.

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO, DELL'IGIENE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA. OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE E DI LAVAGGIO DELLE DEIEZIONI LIQUIDE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza;
- il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e ne risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- l'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio per la popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
- i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;

VISTA la Sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. II, n. 7082/2015, la quale stabilisce che il proprietario/conducente del cane ha l'obbligo di ridurre il più possibile il rischio che l'animale sporchi i beni di proprietà altrui e di adoperarsi per ripulire laddove l'evento si sia verificato;

RILEVATO il costante e ripetuto verificarsi di abbandoni di deiezioni solide di cani sui marciapiedi, nelle aree verdi, nelle piazze e in generale sul suolo pubblico, nonché il frequente imbrattamento di muri, portoni, pali della luce ed elementi di arredo urbano causato dalle deiezioni liquide degli stessi;

PRESO ATTO, infatti, che sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, campi sportivi, autoveicoli;

CONSIDERATO che tali condotte incidono negativamente sul decoro cittadino, provocano esalazioni moleste, minano il senso di civiltà e costituiscono un potenziale, concreto ed attuale rischio per l'igiene e la salute pubblica, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini e anziani ed alle aree frequentate dai bambini;

RITENUTO pertanto necessario intervenire con urgenza per regolamentare la conduzione dei cani sul suolo pubblico, imponendo precisi obblighi di pulizia a carico dei proprietari e dei conduttori a tutela della collettività;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in materia di competenze del Sindaco per l'adozione di provvedimenti a tutela dell'igiene e del decoro ambientale;

ORDINA

a decorrere dalla data di esecutività della presente ordinanza, a chiunque conduca cani o altri animali d'affezione su tutto il territorio comunale, nelle vie, piazze, giardini, passaggi pubblici o aperti al pubblico di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

Obbligo di Raccolta delle Deiezioni Solide

È fatto obbligo assoluto di rimuovere immediatamente le deiezioni solide prodotte dall'animale. Tali deiezioni devono essere raccolte tramite appositi sacchetti impermeabili, chiuse ermeticamente e depositate esclusivamente all'interno dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio o nei contenitori della frazione indifferenziata.

Obbligo di Lavaggio delle Deiezioni Liquide

È fatto, altresì, obbligo di provvedere all'immediato lavaggio e alla diluizione delle deiezioni liquide (urine) emesse dall'animale su qualsiasi area pubblica o aperta al pubblico. La pulizia deve avvenire versando una congrua quantità d'acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti sulla superficie interessata, al fine di eliminare residui e cattivi odori.

Divieti Specifici di Imbrattamento

È vietato in modo assoluto consentire ai cani di urinare a ridosso di:

- portoni di ingresso, facciate e muri perimetrali di edifici pubblici e privati;
- vetrine di attività commerciali ed elementi di arredo urbano (panchine, fioriere, pali della luce, cestini);
- pneumatici di veicoli in sosta.

Obbligo di Attrezzatura al Seguito

I proprietari o conduttori dei cani hanno l'obbligo di essere costantemente muniti, per tutta la durata della passeggiata, di idonea attrezzatura per la pulizia, consistente in:

- sacchetti monouso impermeabili per la raccolta delle feci;
- una bottiglietta, spruzzatore o altro contenitore contenente acqua (senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti aggressivi) per il lavaggio delle urine.

Tale attrezzatura deve essere esibita, a semplice richiesta, agli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale incaricati del controllo.

Esenzioni

Sono esentati dagli obblighi della presente ordinanza i non vedenti accompagnati da cani guida o comunque ai portatori di handicap la cui problematica non ne consenta l'osservanza e i conduttori di cani appartenenti alle Forze dell'Ordine o alla Protezione Civile nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € **25,00** a un massimo di € **500,00**. I trasgressori dei suddetti obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 ed eventuali spese di notifica (qualora dovute) da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato (art. 639 c.p. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).

AVVERTE CHE

- i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario della ASL/Lecce entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio;
- entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere sottoposti all'applicazione del microchip;
- il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento;
- il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Comando di Polizia Locale che contatterà il Servizio Veterinario della ASL/Lecce per l'intervento di cattura.

In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.

Il proprietario o detentore dell'animale è obbligato a condurlo per il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Il proprietario è, comunque, responsabile di ogni azione del cane di sua proprietà. Nel caso in cui vengano depositate sul suolo delle ciotole con il cibo o residui commestibili per cani, in luoghi pubblici o aperti al pubblico è poi obbligatorio provvedere all'immediata rimozione delle stesse.

DISPONE

- che il presente provvedimento, annulla e sostituisce integralmente eventuali precedenti ordinanze aventi lo stesso oggetto.
- sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 gg e sul sito web del Comune;
- che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza al Comando Stazione dei Carabinieri di Cavallino e al Comando di Polizia Locale di Cavallino;
- Albo Pretorio.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza;

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza cessano di avere efficacia le precedenti Ordinanze o Provvedimenti incompatibili con il contenuto della presente.

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed ogni prescrizione diversa o contraria precedente ed in ogni altra disposizione ad essa collegata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Lì 25/06/2026

IL SINDACO

f.to Avv. Bruno CICCARESE GORGONI

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1055

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 25/06/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 25/06/2026

Istruttore amm.vo
f.to Dott.ssa Federica PERRONE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Roberto CARLINO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Cavallino, 25/06/2026
